



Roma, 27 luglio 2006

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

*Alla Federazione Consorzi Vigilanza Campestre
c/o Consorzio Guardie Campestri Terlizzi
Viale della Mimose, 92
70038 – Terlizzi (Bari)*

Prot. n. 25/I/0002241

Oggetto: Orario di lavoro delle guardie campestri – Risposta all'interpello ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. n. 124/2004.

Con l'interpello in oggetto, avanzato in occasione della fase di rinnovo del Contratto collettivo delle guardie campestri, si richiede di valutare la perdurante legittimità, alla luce dell'art. 16 lett. d) D.Lgs. n. 66/2003, della fissazione del relativo orario normale di lavoro in 42 ore settimanali.

In particolare, si chiede se l'attività svolta dalle guardie campestri rivesta o meno carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia e dunque se sia o meno ricompresa nella tabella di cui al R.D. 6 dicembre 1923 n. 2657, al fine della derogabilità dell'ordinaria durata di lavoro settimanale.

A riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, si rappresenta quanto segue.

La limitazione di 40 ore dell'orario di lavoro massimo settimanale ha fonte normativa nell'art. 13 della L. n. 196/1997 nonché nel successivo art. 3 del D.Lgs. n. 66/2003; sotto il vigore di entrambe le norme le attività elencate nella tabella allegata al R.D. n. 2657/1923 sono escluse dall'ambito di applicazione della disciplina ordinaria dell'orario di lavoro.

Il contratto collettivo della vigilanza campestre sottoscritto nel mese di luglio 2000 già fissa in 42 ore l'orario settimanale. Tale pattuizione contrattuale consegue evidentemente dalla valutazione dell'attività di vigilanza predetta quale attività discontinua, ovvero di attesa o custodia.

Deve affermarsi, pertanto, la persistente legittimità della previsione dell'orario settimanale di 42 ore per le guardie campestri.

Oltre la lettura sistematica delle norme primarie e pattizie succedutesi nel tempo in materia, occorre considerare peraltro il tipo di attività svolta dalle guardie campestri. Essa consiste nell'effettuare la vigilanza ovvero la custodia di determinati beni, attività di controllo finalizzata a garantire la protezione dei beni stessi da potenziali aggressioni.

Le mansioni svolte per la vigilanza campestre, pertanto, appaiono contraddistinte dai caratteri della discontinuità e di attesa e custodia, potendosi conseguentemente classificare come occupazioni di custodia ovvero di guardania di cui ai n. 1 e 2 della tabella del R.D. n. 2657/1923.

Da quanto sopra esposto si ribadisce, perciò, la legittimità dell'orario settimanale di 42 ore, in ossequio all'art. 16 lettera d) D.Lgs. n. 66/2003, con la precisazione che la deroga di cui al citato art. 16 consente di superare 40 ore settimanali ma non le 48 ore di media.

Pertanto, poiché la contrattazione collettiva ha posto il limite di orario di 42 ore, la prestazione che eccede tale limite (fino al tetto massimo delle 48 ore) è da considerare come lavoro straordinario.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Mario Notaro)

PP

LV